



# RSPP

### Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

#### **Cambiare le indicazioni della CCP sul livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione dello SLC.**

Nonostante l' Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del Lavoro, segnali lo stress come il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa riferito più frequentemente (secondo recenti stime la percentuale di lavoratori esposti a rischio di stress lavoro correlato si aggirerebbe tra il 27% ed il 30% dell'intera forza lavoro nella Unione Europea) analizzando i DVR redatti nelle aziende italiane si scopre che questo rischio viene indicato praticamente ovunque come trascurabile. Il motivo di questa sottovalutazione sistematica di un rischio, che ci si attende debba aumentare nei prossimi anni, è da ricercare nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 novembre 2010, che contiene le indicazioni (livello minimo di attuazione dell'obbligo) necessarie alla valutazione del rischio SLC approvate dalla CCP per la salute e sicurezza sul lavoro.

Questo è il peccato originale, cui la CCP (cosciente di aver peccato) si era impegnata a porre rimedio entro due anni dall'avvio dell'obbligo di valutazione, ovvero entro il 31 dicembre 2012. Questo non è ancora avvenuto ma attendiamo con fiducia che la CCP prenda atto delle esperienze che in questo campo si sono sviluppate in questi oltre tre anni.

Segnaliamo alla lettura l'articolo di Graziano Frigeri, "La definitiva sconfitta dello SLC: un successo tutto

italiano", tratto dal sito [www.euronorma.it](http://www.euronorma.it) e da noi ospitato nella rubrica "Approfondendo... sul web".

In "Osservatorio", sullo stesso tema, ospitiamo l'editoriale di Gino Rubini che apre la newsletter diario prevenzione dell' 11 febbraio, "SLC tra negazione del problema e autoinganno", dove vi si ricorda che la "CCP non è un organismo tecnico scientifico, è un luogo di mediazione tra le parti sociali ove avvengono scambi e si trovano accorgimenti per trasformare azioni preventive come la valutazione del rischio in adempimenti burocratici". Ecco svelato il motivo del peccato originale e di tanti altri peccati di applicazione del D.Lgs.81/2008; seppure occorre riconoscere come molti illustri studiosi siano rimasti in silenzio rispetto questa evidente anomalia, quando non la hanno esplicitamente sostenuta (vedi la metodologia INAIL/ISPESL). Da parte nostra non possiamo che essere soddisfatti se si arriverà finalmente a riformare la circolare 18 novembre 2010, tenendo conto delle osservazioni che in questi anni sono venute sia dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, e da alcuni inascoltati professionisti del settore. Continueremo a lavorare per il raggiungimento di questo risultato che abbiamo perseguito fin dal nostro primo numero del gennaio 2011, che prosegue con la realizzazione di seminari come quello previsto a Roma il prossimo 8 aprile dedicato alla "Percezione soggettiva nella valutazione del rischio SLC cui invitiamo tutti i nostri lettori.

#### **PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE**

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando un calendario di **giornate d'incontro (seminari di formazine e aggiornamento)**.

Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com).

Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.

**La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.**

**Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.**

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

**[18 marzo 2014 - Partecipazione come bisogno organizzativo.](#)**

**[8 aprile 2014 - Percezione soggettiva nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato.](#)**

**[13 maggio 2014 - Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione.](#)**

Per maggiori informazioni [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com).

Da [scadenzario.checklistsicurezza.it](http://scadenzario.checklistsicurezza.it)

[Rep. n. 20143901](#)

**LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA.** Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Taranto e Provincia

Da [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

[Rep. n. 20143902](#)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello n. 5/2014 del 30/01/2014: condizioni di liceità fornitura lavoro temporaneo.

Da [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it)

[Rep. n. 20143903](#)

Risoluzione del Parlamento europeo, 14 gennaio 2014 - Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa

Da [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

[Rep. n. 20143904A](#)

Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese  
Decreto ministeriale 13 febbraio 2014

[Rep. n. 20143904B](#)

Documento allegato

[Rep. n. 20143904C](#)

Modulistica

Da [scadenzario.checklistsicurezza.it/](http://scadenzario.checklistsicurezza.it/)

[Rep. n. 20143905](#)

Lista di controllo Impianti a raggi UV. Pubblicazione SUVA

Da [www.ilo.org](http://www.ilo.org)

[Rep. n. 20143906](#)

**SALUTE E SICUREZZA NELL'UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI SUL LAVORO.** Il rapporto pubblicato in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2014.

Da [www.safetyconcept.it](http://www.safetyconcept.it)

[Rep. n. 20143907](#)

D.Lgs.81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V la prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. **Indicazioni operative.** Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.



**NUOVA PUBBLICAZIONE**

**Collana Ergonomia, salute e sicurezza**

Paolo Gentile

**Ergonomia della manutenzione**

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 4,50 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com) - tel.0669190426

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)

## NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile



RSPP è partner nazionale della campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»

Proseguiamo con la presentazione di siti che riteniamo importanti per la diffusione della cultura della sicurezza.

Questo mese segnaliamo [www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it). Il Portale Agenti Fisici è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena, è stato sviluppato con la collaborazione dell'INAIL e dell'Azienda USL di Modena nell'ambito del Progetto del Ministero della Salute – CCM “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi”, al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI. L'utente dovrà consultare i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Contiene sezioni dedicate a: rumore, Vibrazioni mano-braccio, Vibrazioni corpo intero, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ottiche naturali.

Nei precedenti numeri abbiamo presentato : [www.checklistsicurezza.it](http://www.checklistsicurezza.it),  
[www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it), [www.diario-prevenzione.it](http://www.diario-prevenzione.it), [olympus.uniurb.it](http://olympus.uniurb.it),  
[www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx), [www.ispesl.it/documentazione/linee.asp](http://www.ispesl.it/documentazione/linee.asp),  
[2087.blog.rassegna.it](http://2087.blog.rassegna.it), [www.rassegna.it](http://www.rassegna.it), [www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html](http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html),  
[www.unitadibase.altervista.org](http://www.unitadibase.altervista.org), [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it), <http://gimle.fsm.it/>



### Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

#### **La fabbrica e l'accademia**

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

Volume a stampa: 12,50 € - Volume eBook: 8,00 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com) - tel.0669190426

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



## Approfondendo... sul web

Da [www.euronorma.it](http://www.euronorma.it)

### LA DEFINITIVA SCONFITTA DELLO STRESS LAVORO CORRELATO: UN SUCCESSO TUTTO ITALIANO!

Di Graziano Frigeri  
Secondo l' Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del Lavoro, "Lo stress è il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa riferito più frequentemente e colpisce il 22% dei lavoratori dei 27 Stati membri dell'UE (dati del 2005)".

Sempre secondo l' Agenzia Europea, tale dato è destinato nel tempo ad aumentare. In base alle stime più recenti, la percentuale di lavoratori esposti a rischio di stress lavoro correlato si aggirerebbe tra il 27% ed il 30% dell'intera forza lavoro nella Unione Europea, corrispondente in termini assoluti, adottando un atteggiamento prudenziale, a circa 54 milioni di lavoratori: poco meno dell'intera popolazione italiana.

Ma le Istituzioni e le Sanitarie italiane, i Sindacati e le Associazioni di Categoria, coloro che si occupano professionalmente di salute lavorativa e, soprattutto, i lavoratori italiani, possono tirare più di un sospiro di sollievo, e hanno motivo di provare autentico orgoglio nazionale: dei 54 milioni di lavoratori europei esposti a rischio di stress lavoro correlato, nemmeno uno si trova in Italia: lo certificano in modo inoppugnabile le migliaia di valutazioni del rischio da stress lavoro correlato effettuate dai datori di lavoro, coadiuvati dai loro consulenti (RSPP, Medici Competenti, Psicologi del Lavoro), seguendo rigorosamente il "percorso metodologico" suggerito dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva ex art. 6 del D.Lgs. 81/08 nel novembre 2010.

#### Discussione

Il percorso metodologico definito dalla Commissione, ripreso e fatto proprio dall'INAIL nel "Manuale ad uso delle Aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." edizione 2011 (che aveva recuperato e modificato, uniformandolo al "percorso", un precedente manuale ISPESL, a sua volta ripreso da analogo protocollo inglese edito dal HSE, che peraltro in UK non ha avuto alcun utilizzo concreto nelle Aziende) prevede, in sintesi, i seguenti step:

1) Valutazione preliminare "oggettiva" condotta prendendo in esame "indicatori di rischio da stress lavoro-correlato "oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili", valutati mediante "liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione".

Sulla base di questa modalità di valutazione, che per definizione non tiene conto della percezione soggettiva dei lavoratori, sia singolarmente che come popolazione, il percorso, assicurano gli autori, è in grado di determinare l'esistenza, ed il livello, del rischio da stress lavoro correlato.

Gli autori, in pratica, sebbene l'accordo europeo del 2004 espressamente citato dall'art. 28 come norma guida per la valutazione affermi che lo stress consiste in "una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non

essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative" hanno ritenuto che, in prima battuta, la percezione soggettiva dei lavoratori in ordine alle situazioni possibili fonti di rischio da stress lavoro correlato non fosse un elemento meritevole di essere presa in considerazione. Hanno invece ritenuto che il solo esame, mediante liste di controllo, degli indicatori di rischio "misurabili" sia sufficiente a definire il livello di stress lavoro correlato cui sono soggetti i lavoratori.

Nel caso la valutazione abbia "esito negativo", vale a dire nel caso in cui i livelli di stress lavoro correlato così determinati si rivelino insignificanti, nessuna ulteriore azione è richiesta al datore di lavoro, salvo il monitoraggio periodico con le stesse procedure.

Nel caso invece la valutazione preliminare abbia un "esito positivo", cioè emergano elementi di rischio "tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi".

2) Solamente se questi ultimi si rivelano inefficaci, si passa alla valutazione successiva, cosiddetta "valutazione approfondita" e, a solo questo punto, si può prendere in considerazione quella che l'accordo europeo identifica come l'unità di misura dello stress lavoro correlato, cioè "la percezione soggettiva dei lavoratori".

#### Risultati

Nella realtà italiana, a fronte di un limitato numero di casi in cui si è proceduto fin dal principio a prendere in considerazione con vari strumenti (interviste, focus group, questionari) la percezione soggettiva dei lavoratori nel processo di valutazione del rischio da stress lavoro correlato, nella stragrande maggioranza dei casi, la valutazione è stata condotta seguendo il percorso indicato dalla Commissione.

A distanza di oltre cinque anni dalla emanazione del D.Lgs. 81/08 che, per la prima volta, indicò espressamente lo stress lavoro correlato come uno dei fattori di rischio da prendere in considerazione nel processo di valutazione, ed a oltre 3 anni dalla emanazione delle indicazioni della Commissione relativamente al percorso riassunto sopra, è possibile trarre un primo bilancio sufficientemente preciso della situazione.

Sulla base delle migliaia di documenti di valutazione dei rischi redatti nella maggior parte delle aziende italiane di piccola media e grande dimensione, possiamo affermare con orgoglio che lo stress lavoro correlato si presenta pressoché dappertutto a livelli bassi o francamente inesistenti.

Nei pochissimi casi in cui siano stati evidenziati isole di livello "medio" (colorazione gialla secondo il manuale INAIL) le misure prontamente adottate dai datori di lavoro hanno prodotto la riconduzione dei livelli di rischio in area verde, non dovendosi pertanto ricorrere in pressoché nessun caso alla fase della "valutazione approfondita".

#### Conclusioni.

1) L'applicazione su vasta scala del percorso indicato dalla Commissione nel novembre 2013 ha per-

messo di accertare, in soli tre anni, che il rischio da stress lavoro correlato in Italia è pressoché insistente. Nei rarissimi casi in cui in base alla valutazione preliminare sui dati "misurabili" ha evidenziato un rischio medio, le misure prontamente messe in atto dai datori di lavoro hanno azzerato o comunque ridotto ai minimi termini il rischio.

2) Il percorso metodologico sopra indicato, ed il successo straordinario da esso ottenuto, si fonda sull'assunto che, contrariamente a quanto generalmente finora riconosciuto a livello scientifico e ripreso anche dall'accordo europeo del 2004, la rilevazione della percezione soggettiva dei lavoratori per la de-

terminazione dei livelli di stress lavoro correlato non sia rilevante per affrontare il problema, ma possa tuttavia essere presa in considerazione in un secondo tempo, a fronte di un eventuale insuccesso delle fasi precedenti; insuccesso peraltro, visti i risultati ampiamente positivi, del tutto improbabile.

3) L'esperienza italiana, che ha permesso in soli tre anni di debellare un fattore di rischio che nel resto d'Europa costituisce un problema sanitario e sociale di rilevanza drammatica, andrebbe fatta propria dall'EU-OSHA e senz'altro proposta come standard di riferimento per tutti i Paesi dell'Unione.

Da [www.inail.it](http://www.inail.it)

### [Il medico competente e la comunicazione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori.](#)

Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all.3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto intermini-

steriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

La trasmissione dei dati avviene attraverso i Servizi online di Inail. L'Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all.3 B del d.lgs 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012 .

Approfondimenti

[^ Vai a Faq >>](#)

[^ Scarica il Manuale operativo \(.pdf - 6,044 mb\) >>](#)

[^ Vai ai Servizi online per l'accesso a "Prevenzione - Medico competente" >>](#)



**NUOVA PUBBLICAZIONE**

**Paolo Gentile (a cura di)**

**La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica.**

Il volume contiene gli atti del seminario "La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica" realizzato da S3 Opus, con la collaborazione del Servizio Nazionale Studi e Documentazione sull'ambiente di lavoro.

ISBN: 978-88-96416-28-0

Volume ebook: 2,90 €

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com) - tel.0669190426

Per acquisti on line [www.edizionipalinsesto.it](http://www.edizionipalinsesto.it)



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

### Cassazione e sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro cessa solo col rischio elettivo. Il concetto di "preposto".

di Licia Albertazzi

Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 2455 del 4 Febbraio 2014. La sentenza in oggetto offre numerosi spunti di riflessione sul tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro. In generale, nel nostro ordinamento, è onere del datore di lavoro (o della persona da lui nominata) provvedere alla sorveglianza diretta dei sottoposti, al fine di evitare che gli stessi operino senza quelle precauzioni necessarie a garantire la loro sicurezza.

Ciò poiché il datore di lavoro è sempre responsabile nei confronti del lavoratore, sia quando quest'ultimo ometta di adottare le opportune precauzioni (ad esempio, indossando caschetto, occhiali, calzature e guanti protettivi), sia quando il primo ometta del tutto la vigilanza circa l'adeguamento dei dipendenti alla normativa vigente. Il datore di lavoro va esente da responsabilità solo nel caso in cui venga integrato il c.d. "rischio elettivo", intendendosi con tale termine la circostanza per cui, con un comportamento assolutamente imprevedibile e abnorme, il dipendente agisce provocando danni a se stesso e ad altri. L'onere di provare la sussistenza del rischio elettivo grava sul datore di lavoro.

Nel caso di specie l'infortunio è stato causato dalla caduta di un operaio, impegnato nell'esecuzione di

alcune opere di montaggio e smontaggio, da un'impalcatura. Per questo tipo di lavoro è indispensabile che il soggetto sia dotato di cintura di sicurezza, debitamente agganciata, qualora non sia possibile disporre di impalcature di protezione o di parapetti. Se dagli atti di causa - attinti anche dal correlato procedimento penale - risulta che il lavoratore svolgeva la propria attività senza indossare né osservare idonee misure di prevenzione, allora la responsabilità dell'infortunio resta totalmente a carico del datore di lavoro. Relativamente al riparto di responsabilità tra datore e altri responsabili afferma la Suprema Corte che "ai fini della ripartizione di responsabilità stabilita, in via gerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati". Il termine "preposto" non può quindi essere esteso all'operaio professionalmente più anziano della squadra, il quale, sebbene conservi esperienza maggiore rispetto agli altri dipendenti, non gode di delega apposita né si è impegnato in specifico addestramento da capo squadra con i poteri di direzione e controllo esecutivo che ne derivano.

[Vai al testo della sentenza 2455/2014](#)

Da [www.studiozuliani.net](http://www.studiozuliani.net)

### Sicurezza e emergenza. La leggibilità dei testi.

Di Antonio Zuliani

Quando siamo chiamati a scrivere messaggi inerenti la sicurezza o l'emergenza sappiamo che sono due le attenzioni fondamentali: la scrittura del testo e il supporto sul quale il testo viene inserito per metterlo a disposizione dei lettori. In questo articolo presentiamo alcune attenzioni su questo secondo aspetto.

Scrivere un testo destinato a segnalare un pericolo o a suggerire un comportamento da assumere in un situazione critica è già di per sé complesso, ma se poi si commettono errori sull'uso del supporto utilizzato si rischia di far fallire l'intera operazione.

Il testo scritto deve essere facile da comprendere, ma deve essere anche facile da leggere.

Ecco alcune attenzioni utili.

#### **Dimensioni del carattere**

Tutti facciamo l'esperienza di quanto sia difficile leggere un testo scritto con caratteri troppo piccoli. Nella stesura di un testo relativo ai messaggi di emergenza la dimensione del carattere è però un fattore non facilmente arduo da controllare perché può esservi la necessità di scrivere una serie di notizie all'interno di uno spazio limitato (ad esempio non superare la lunghezza di una pagina o di un manifesto da appendere).

E' ben vero che si può agire efficacemente sul testo semplificandolo e rendendo presenti solo le notizie veramente rilevanti (come scrisse Pascal ad un amico "Scusa se ti ho scritto una lettera lunga, ma non ho avuto il tempo per scriverne una corta").

La dimensione minima del carattere da utilizzare per un comunicato di emergenza deve tenere conto del-

la popolazione alla quale è rivolto e del tempo che essa a disposizione per leggerlo.

Ad esempio se il destinatario ha il tempo di cercare ed inforcare i suoi occhiali da lettura, la dimensione del carattere può essere più piccola di quando ci si aspetta che lo stesso testo debba essere letto subito e da tutti. In quest'ultimo caso la presenza tra i destinatari di persone anziane richiede un'attenta scelta anche della dimensione del carattere (la presbiopia inizia a 40 anni, ma dopo i 60 non si può ignorare).

#### **Tipo di carattere**

In genere i caratteri di stampa vengono suddivisi in due grandi categorie: "con grazie" (serif) come sono il Bodoni e il Times e "senza grazie" (sans-serif) come il Verdana o il Tahoma.

In questo caso la scelta dipende sia dalla lunghezza del testo sia dal supporto.

In generale si può dire che per un testo lungo critto su carta siano preferibili i caratteri "con grazie" perché questo favorisce la lettura, mentre per i cartelli e la segnaletica sono da preferire i caratteri sans-serif.

Quando si passa alla lettura su di un monitor i caratteri "senza grazie" sono in assoluto i migliori, in particolare il Verdana e il Tahoma.

In ogni caso occorre considerare la popolazione alla quale sono rivolti i messaggi: persone con difficoltà visive possono facilmente confondere tra loro le lettere chiuse e semichiusate, come "e", "c", "o" oppure i numeri 3, 5, 6, 8 e 9: in questo caso si suggerisce di evitare i caratteri che tendono ad arricciarsi.

In ogni caso esiste un metodo empirico per comprendere se un messaggio scritto potrà essere facilmente letto. Consiste nel coprire la metà inferiore del testo, scritto con lettere minuscole: se si legge facil-

mente il testo, tutto bene, altrimenti è il caso di cambiare carattere.

### **Contrasto**

Il contrasto, ossia la differenza di luminosità tra i caratteri e lo sfondo, è uno dei fattori che maggiormente incidono sulla leggibilità di un testo scritto nonché sul riconoscimento, in vari contesti, di informazioni basate su segnali visivi.

Quando si parla di contrasto occorre prendere in attenta considerazione il supporto sul quale la scritta compare. Se per un testo scritto il massimo contrasto è quello che risulta più leggibile (100% nero su 100% bianco o viceversa), gli schermi dei monitor, essendo retro-illuminati, richiedono l'utilizzo di un contrasto inferiore.

### **Supporto per la scrittura**

La leggibilità di un testo dipende anche dal supporto sul quale è scritto. I pericoli maggiori sono dovuti a:

- riflessione della luce, che può essere determinata dall'utilizzo di carta lucida o brillante o dall'esposizione di un monitor alla luce del sole (esperienza tipica di chi utilizza un bancomat),
- effetto trasparenza, nell'utilizzo di carta troppo sottile che fa intravedere lo sfondo sfuocato dalle parole scritte nella pagina retrostante,
- perdita di definizione del carattere per l'utilizzo di carta di scarsa qualità che crea una dispersione nei bordi dei caratteri stampati.

### **Interferenza con lo sfondo**

L'estrema facilità con cui gli attuali metodi di composizione sovrappongono più immagini e più testi spinge ad un eccessivo utilizzo di queste strategie, le quali possono rendere un testo seducente, ma poco leggibile.

Un qualsiasi sfondo non uniforme rende la percezione del testo più difficoltosa. Ciò deriva da una serie di fattori:

- presenza sullo sfondo di colori di disturbo (ad esempio in alcune aree possono creare un contrasto insufficiente rispetto al testo scritto),

- presenza di un'immagine che distoglie l'attenzione dal testo, che in questo caso è il vero protagonista dello sforzo comunicativo,

- presenza di elementi dello sfondo che, come forma e dimensione, interferiscono con il testo rendendolo di difficile focalizzazione.

### **Altri suggerimenti**

Accanto alle indicazioni più generali ne possiamo affiancare altre che possono orientarci nelle scelte più idonee.

#### *Normale o corsivo*

In genere il carattere tondo è più leggibile del corsivo (questo in modo particolare nei monitor) perché il corsivo, enfatizzando la seghettatura delle lettere ne diminuisce il contrasto.

#### *Testo tutto maiuscolo*

Un testo tutto maiuscolo ostacola la lettura sia per la scarsa familiarità che si ha con questa modalità di scrittura, sia perché si rendono più difficilmente distinguibili alcune coppie di lettere, tra loro simili.

Se un testo per bambini viene appositamente scritto in lettere maiuscole per aiutarli a discriminare, ad esempio, tra O e D, O e Q, C e G e così via, questa scelta affatica l'adulto, allunga i tempi di lettura e lo induce spesso in errore.

In sintesi la scelta migliore è quella di produrre testi misti.

### **Spaziatura del testo.**

Al fine di rendere un testo leggibile, occorre prestare attenzione al fatto che caratteri, parole e righe non appaiano troppo vicini o troppo lontani tra di loro.

Lo spazio tra le parole le rende più facilmente leggibili, ma se nel testo appaiono delle distanze irregolari (accade spesso quando si utilizza il giustificato, cioè alienato sia a sinistre sia a destra), questa sorta di "buchi" rendono molto disagiata la lettura.

Abbiamo elencato alcune delle principali attenzioni che siamo soliti utilizzare nella predisposizione di testi nel campo della sicurezza e dell'emergenza.

## **Da [www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)**

### **[Violenza fisica e psicologica sul lavoro, nuova edizione rapporto Eurofond.](#)**

Di Daria De Nesi

Pubblicata da Eurofound una versione aggiornata del report Physical and psychological violence at the workplace, Foundation Findings, dati dalla ricerca su violenza fisica e psicologica sul posto di lavoro condotta dall'Istituto nel 2010.

La violenza sul posto di lavoro è un fenomeno sociale di rilievo che riguarda circa il 6% dei lavoratori europei. Di norma sono superiori i livelli di violenza psicologica rispetto a quelli di violenza fisica. Abusi verbali, minacce di violenza fisica e attenzioni sessuali indesiderate sono più frequenti. Le donne, in particolare le più giovani, sono le principali vittime di molestie sessuali.

La situazione denunciata dai lavoratori è diversa nei differenti Paesi europei. L'esposizione a bullismo o a molestie è maggiormente segnalata in Francia e Benelux, mentre sono rilevati livelli più bassi nei Paesi del sud e dell'est Europa. Il dato va però interpretato e ricondotto ai diversi livelli di consapevolezza del

problema e della disponibilità dei lavoratori a parlarne.

L'esposizione alle varie forme di violenza risulta maggiore nei settori in cui è più frequente il contatto con il pubblico ed è particolarmente elevato nei settori della sanità, dell'assistenza sociale e della pubblica amministrazione.

La violenza, sia fisica che psicologica, ha gravi implicazioni per la salute e il benessere dei lavoratori che riferiscono livelli significativamente più elevati di stress, problemi di sonno, stanchezza e depressione.

L'esposizione alla violenza psicologica determina inoltre tassi di assenteismo superiori alla media. Questo avviene anche nel caso di violenza psicologica il cui impatto cumulativo si traduce sul posto di lavoro in un livello di assenteismo pari a quello causato dalla violenza fisica.

Infine emerge dalla ricerca che anche alcune caratteristiche dell'ambiente di lavoro contribuiscono al manifestarsi di episodi di violenza, tra questi alti livelli di intensità di lavoro (tempi molto stretti, velocità di lavoro molto elevata), scadenze pressanti e continue, e lavorare a diretto contatto con i clienti.

Da [www.amblav.it](http://www.amblav.it)  
[EU: Infrazioni Italia](#)

Per l'Italia:

- 1 parere motivato in materia di salute e sicurezza e
- 1 deferimento in materia di lavoro, per non aver rispettato la direttiva.

Il pacchetto mensile di decisioni relative alle infrazioni comprende i procedimenti legali portati avanti dalla Commissione europea nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

**Orario di lavoro: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia** per il mancato rispetto della normativa dell'UE nei servizi di sanità pubblica.

La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver applicato correttamente la Direttiva sull'orario di lavoro dei medici operanti nel servizio sanitario pubblico. La normativa italiana, infatti, priva questi medici del loro diritto a un limite nell'orario lavorativo settimanale e a un minimo di periodi di riposo giornalieri.

La Direttiva stabilisce il limite massimo di 48 ore settimanali lavorative e un minimo di 11 ore consecutive di riposo. Questi limiti, nella normativa italiana, non si applicano ai dirigenti del servizio sanitario nazionale, ma la Direttiva non consente agli stati membri di escludere i dirigenti dal godimento dei diritti sanciti al suo interno. Inoltre i medici attivi nel servizio sanitario nazionale sono formalmente classificati come diri-

genti senza godere delle prerogative o delle autonomie dirigenziali durante l'orario di lavoro.

Inoltre, la normativa italiana contiene altre disposizioni e regole che escludono i lavoratori del servizio sanitario nazionale dal diritto di riposo giornaliero e settimanale minimo.

Dopo aver ricevuto diverse denunce, la Commissione ha inviato nel maggio 2013 all'Italia un "parere motivato" in cui le chiedeva di adottare le misure necessarie per assicurare che la legislazione nazionale ottemperasse alla direttiva.

**Sicurezza e Salute: la Commissione chiede all'Italia di applicare pienamente i requisiti minimi per i pescatori.**

La Commissione europea ha richiesto all'Italia di applicare pienamente e correttamente la Direttiva del Consiglio 93/103/EC relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute a bordo dei pescherecci. L'ambito di applicazione della direttiva sembra più ristretto rispetto a quanto richiesto dalla direttiva.

L'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute elencati nella legge italiana dipende da diverse circostanze come le caratteristiche del luogo di lavoro, l'attività o i rischi a bordo, al contrario i requisiti previsti dalla Direttiva dovrebbero essere applicati in tutte le circostanze.

La richiesta della Commissione assume la forma del parere motivato nell'ambito delle procedure d'infrazione dell'Ue. L'Italia ora ha due mesi per informare la Commissione delle misure adottate e per conformarsi pienamente alla direttiva.

Da [www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

[Sicurezza di macchine e impianti: conformità e valutazione dei rischi.](#) Di Alessandro Mazzeranghi.

Chi scrive continua ad osservare che da più parti, al momento in cui si citano i documenti (o i contenuti) che devono obbligatoriamente fare parte del documento di valutazione dei rischi, non si citano le attrezzature di lavoro, ovvero le macchine, gli impianti, gli utensili ecc. così come definite dal titolo III capo I del D.Lgs. 81/2008. È vero, leggendo in particolare gli articoli 70 e 71, che da nessuna parte si scrive di un obbligo di "valutare i rischi delle attrezzature di lavoro"; si trovano invece indicazioni sulla conformità e sulla scelta delle attrezzature di lavoro. Questo a nostro avviso induce in errore, facendo intendere che una valutazione dei rischi specifica non sia necessaria. Questo equivoco si scioglie, però, considerando che comunque il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, e quindi anche i rischi che derivano dall'impiego delle macchine, dall'esercizio degli impianti, dalla manutenzione ecc.

**Verifica di conformità e valutazione dei rischi**

La questione quindi si trasforma in due domande apparentemente distinte:

- Come deve essere verificata la conformità delle macchine presenti in azienda, ovvero messe a disposizione dei lavoratori?
- Come devono essere valutati i rischi delle medesime macchine?

In realtà fra verifica di conformità e valutazione dei rischi ci sono diversi punti in comune che suggeriscono di accorpate le due logiche in una unica attività

analitica. La valutazione dei rischi parte evidentemente dalla identificazione dei pericoli, la verifica di conformità non è altro che un controllo che, rispetto ai pericoli presenti su una macchina, siano state adottate le misure previste dalle disposizioni legislative applicabili (e, in subordine, dalla buona tecnica espressa dalle norme applicabili). Quindi si parte comunque dalla identificazione dei pericoli; non solo, è assolutamente evidente che dove il rischio è elevato, la conformità di una macchina è decisamente fondamentale per garantire la sicurezza delle persone. Insomma, suddividere le due attività come se fossero separate non è solo una perdita di efficienza, ma può anche comportare un errore di focalizzazione (ovviamente l'attenzione deve essere focalizzata al massimo là dove sono presenti rischi elevati).

Da questa prima considerazione emerge una conseguenza pratica ulteriore: per verificare la conformità sono costretto a effettuare una identificazione puntuale dei rischi, e questo, al di là di ogni considerazione metodologica, mi induce comunque a fare una corrispondente valutazione dei rischi che sarà quindi altrettanto puntuale. E questo, al di là del mero aspetto valutativo, è un ottimo punto di partenza per una corretta gestione delle attività di adeguamento o di miglioramento della sicurezza su macchine e impianti.

Una ultima nota sul tema della conformità: ricordiamo che per le attrezzature marcate CE la certificazione rappresenta una garanzia della conformità progettuale della macchina, mentre per quelle non marcate il datore di lavoro deve garantire (verificare) la con-

formità anche rispetto ai requisiti tecnico / progettuali dell'allegato V del D.Lgs. 81/2008.

### **Due approcci complementari alla valutazione dei rischi**

A questo punto emerge una seconda considerazione: cosa è la valutazione dei rischi di una macchina, ovvero quali rischi devono essere valutati?

Nella precedente esposizione abbiamo dato volontariamente per sottinteso che la verifica di conformità coincide con la valutazione dei rischi propri della attrezzatura di lavoro, che devono essere considerati dal datore di lavoro al momento della scelta della stessa (vedi D.Lgs. 81/2008, art. 71). Si tratta quindi di una valutazione, pur limitata nell'approfondimento, dei rischi che la costituzione tecnica della macchina comporta. I così detti rischi residui, che potrebbero anche non essere residui nel senso di accettabili come tali, ma impone un intervento di riduzione. C'è un altro insieme di rischi che tale valutazione non riesce ad evidenziare: sono i rischi legati alle concrete modalità di utilizzo della attrezzatura, modalità di utilizzo che spesso variano da contesto aziendale a contesto aziendale. Per identificare tali rischi non si deve "partire dalla attrezzatura", ovvero considerare i rischi residui introdotti dalla attrezzatura, ai quali i lavoratori potrebbero anche non esporsi, ma si deve "partire dalla persona", ovvero da come l'operatore concretamente opera sulla macchina o sull'impianto. È come se ci venisse chiesto di rispondere a due domande diverse:

- Quali sono gli elementi concretamente pericolosi con cui l'operatore potrebbe entrare in contatto, indipendentemente dal fatto che tale "contatto" sia necessario?

- Quali operazioni esegue il lavoratore, e a quali rischi si espone durante le operazioni?

Qualcuno potrebbe sostenere che la prima domanda ci porta ad avere un insieme di rischi nei quali ricadono tutti i rischi che emergerebbero rispondendo alla seconda domanda. In verità questo non è del tutto vero perché ci sono, a solo titolo di esempio, i rischi di natura ergonomica, o comunque derivanti da considerazioni ergonomiche, che possono essere evidenziati solo considerando il modo di operare del lavoratore. Quindi le due tipologie di valutazione dei rischi danno risultati che solo in parte si sovrappongono.

### **Come procedere**

Ricapitolando quindi, una valutazione dei rischi che vada a considerare una attrezzatura di lavoro nella sua interezza deve necessariamente comprendere:

- La valutazione dei rischi propri della macchina o dell'impianto.

- La valutazione dei rischi delle modalità di utilizzo della macchina o dell'impianto (approfittiamo per ricordare che per il titolo III capo I del D.Lgs. 81/2008 il termine uso è molto ampio e comprende anche preparazione, pulizia, manutenzione ecc.).

Come procedere? Sicuramente le due attività di valutazione non sono strettamente sovrapponibili; è come se si andasse a osservare una stessa realtà (i rischi una stessa attrezzatura di lavoro) attraverso due filtri diversi, che permettono di vedere aspetti diversi della realtà.

Quindi la domanda che ci viene spontanea è: conviene procedere in serie o in parallelo? Ovvero, ponendo di avere un discreto numero di attrezzature da

assoggettare a valutazione dei rischi, è preferibile fare una attrezzatura per volta valutando sia i rischi propri della attrezzatura che quelli delle modalità di utilizzo, oppure conviene prima considerare tutte le attrezzature dal punto di vista dei rischi propri e solo in un secondo momento, nuovamente tutte le attrezzature ma sotto il profilo dei rischi derivanti dalle modalità di utilizzo (o viceversa)?

Qui è rilevante una **considerazione pratica**: per i rischi propri della attrezzatura, un tecnico competente ha bisogno di osservare la attrezzatura durante il funzionamento, di comprendere tecnicamente il funzionamento dei sistemi di sicurezza, di leggere la documentazione tecnica per capire quali sono gli interventi di manutenzione programmata. Quindi è necessario creare una presenza contemporanea fra il valutatore, la attrezzatura funzionante e la documentazione tecnica.

Se invece consideriamo la valutazione dei rischi delle modalità di uso, la presenza contemporanea deve essere quella fra valutatore e operazioni da effettuare, da quelle più frequenti (approvvigionamento materiali, normale esercizio, disinceppamenti ecc.) a quelle più rare (manutenzione, cambi formato ecc.). Evidentemente, per avere un quadro completo, è necessario un arco temporale più ampio; inoltre la attività, per sua natura, è piuttosto dispersiva.

Il nostro indirizzo è quindi quello di partire dai rischi propri di tutte le attrezzature in modo da coprire in un arco temporale relativamente ridotto una considerevole percentuale delle problematiche esistenti; la valutazione dei rischi delle modalità di utilizzo sarà dunque una seconda fase di affinamento dell'attività valutativa precedentemente svolta.

### **Valutazione delle modalità di utilizzo e istruzioni operative**

La valutazione dei rischi delle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro passa attraverso la osservazione di come gli addetti operano su una macchina o su un impianto, per l'esercizio ma anche per la manutenzione (ordinaria), per la pulizia ecc. Osservando le modalità operative si identificano i rischi associati alle stesse che possono essere ridotti o cambiando le modalità operative medesime, o associandole a specifiche precauzioni per il controllo dei rischi. In ogni caso ci si aspetta che le precauzioni siano di carattere operativo e non siano invece interventi tecnici sulle macchine o sugli impianti.

Partendo da queste considerazioni, ovvero che è necessario ricostruire le attività operative per migliorarle o integrarle con precauzioni di sicurezza, emerge evidente il fatto che nel fare la valutazione dei rischi delle attività di fatto si redige anche una istruzione operativa di sicurezza per l'attività esaminata. Quindi un "sottoprodotto" praticamente gratuito dell'attività valutativa sono le istruzioni operative di sicurezza che integrano le misure di controllo del rischio opportune e adeguate a ricondurre il rischio medesimo ad un livello accettabile per la azienda. Non è un vantaggio da poco, se consideriamo che è ormai buona prassi mettere per scritto le istruzioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività soggette a rischio, e che tali istruzioni sono da considerarsi vere e proprie misure di controllo dei rischi.



## **Appuntamenti**

**Brescia 4 marzo 2014 – ore 14.30 alle 18.30**

Seminario di aggiornamento per Coordinatori - Allegato XI D.Lgs. 81/08 e s.m.i

**[SICUREZZA NEGLI APPALTI](#)**

**Riflessioni tecnico pratiche ed organizzative per la corretta gestione degli appalti d'opera e servizi nell'attuale regolamentazione normativa**

Via Ozanam, n. 4 – Museo delle Scienze

**ROMA 11 marzo 2014 - ore 9,30 – 17,00**

**[La sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico – Le nuove regole](#)**

DIREZIONE GENERALE INAIL -

ROMA, PIAZZALE GIULIO PASTORE, 6

**Roma 18 Marzo 2014 – ore 10.00 – 13.30**

Seminario di formazione e aggiornamento

**[La partecipazione come bisogno organizzativo.](#)**

S3 Opus, Via Dessiè 4 - Roma

**Zelarino (VE) 27 marzo 2014 - Ore 14:00 – 18:00**

**[D.lgs81 Tecnostress e Internet dipendenza, i nuovi rischi professionali nel lavoro moderno](#)**

Sala convegni Centro Pastorale Cardinal Urbani - Via Visinoni 4/c

**Roma 8 aprile 2014 – ore 10.00 – 13.30**

Seminario di formazione e aggiornamento

**[La percezione soggettiva nella valutazione del rischio stress lavoro correlato.](#)**

S3 Opus, Via Dessiè 4 - Roma

**Roma 13 maggio 2014 – ore 10.00 – 13.30**

Seminario di formazione e aggiornamento

**[Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione.](#)**

S3 Opus, Via Dessiè 4 - Roma

### **PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE**

Il Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando un calendario di **giornate d'incontro (seminari di formazione e aggiornamento)**.

Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo

**[info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com)**.

Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.

**La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.**

**Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.**

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

**[Roma 18 marzo 2014 Partecipazione come bisogno organizzativo.](#)**

**[Roma 8 aprile 2014 Percezione soggettiva nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato.](#)**

**[Roma 13 maggio 2014 Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione.](#)**

**Per maggiori informazioni ed iscrizioni [info@rs-ergonomia.com](mailto:info@rs-ergonomia.com).**

## OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo:

### **STRESS LAVORO CORRELATO TRA NEGAZIONE DEL PROBLEMA E AUTOINGANNO...**

Di Gino Rubini (Editoriale di newsletter diario prevenzione 11 febbraio 2014 - vol.n° 85)

Eu-Osha ha annunciato che sarà lanciata il prossimo 10 aprile 2014 la nuova campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015 che sarà dedicato alla gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro.

Avremo, come Italia, un primato in questa campagna: quello di avere sconfitto lo stress lavoro correlato.

In Italia non c'è come nel resto dei paesi Europei un 27,30% dei lavoratori stressati.

No, lo stress lavoro correlato non abita in Italia.

Il problema è stato risolto o non è mai esistito, noi siamo italiani.

Dei 54 milioni di lavoratori europei esposti a rischio di stress lavoro correlato, nemmeno uno si trova in Italia: lo certificano in modo inoppugnabile le migliaia di valutazioni del rischio da stress lavoro correlato effettuate dai datori di lavoro, coadiuvati dai loro consulenti (RSPP, Medici Competenti, Psicologi del Lavoro), seguendo rigorosamente il "percorso metodologico" suggerito dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva ex art. 6 del D.Lgs. 81/08 nel novembre 2010.

La Commissione consultiva, dopo lunghe "consultazioni", nel 2010 decise di adottare "il percorso metodologico" basato su di una check list definita valutazione preliminare basata su alcuni dati oggettivi quali il numero degli infortuni, le assenze, il contenuto del lavoro, il contesto...

La compilazione della check list preliminare basata su indicatori di rischio "misurabili" (i famosi eventi "sentinella"), nelle grandi aziende è affidata di norma a RSPP e MC del Servizio PP aziendale, nelle piccole a consulenti esterni o al commercialista.

I cosiddetti "eventi sentinella misurabili" sono una bufala: in quest'epoca, in ragione della crisi, si registra un presenzialismo diffuso: le persone vanno a lavorare anche quando stanno male. Gli incidenti sul lavoro hanno scarse correlazioni con lo stress: nel terziario come le banche uffici gli incidenti su lavoro sono irrilevanti, le condizioni di lavoro sotto pressione e stressanti sono invece frequenti...

Dopo avere ottenuto, abbastanza facilmente, il "semaforo verde" dalla valutazione preliminare il "percorso metodologico" si interrompe per la quasi totalità delle imprese.

Solo un'infima minoranza di aziende procede per una valutazione "in profondità". Il rapporto della check list preliminare viene allegato al DVR, fine della storia, game over.

Con questa procedura furbesca lo stress lavoro correlato è stato cancellato dall'agenda dei problemi di salute negli ambienti di lavoro.

L'origine di questa situazione paradossale che ci rende ridicoli a livello europeo nasce dal ruolo anomalo della Commissione Consultiva ex art.6 d.lgs 81/08.

La Commissione Consultiva non è un organismo tecnico scientifico, è un luogo di mediazione tra le parti sociali ove avvengono scambi e si trovano accordamenti per trasformare azioni preventive come la valutazione del rischio in adempimenti burocratici.

Mentre in altri paesi europei, nonostante la crisi, sono andati avanti a riprogettare modelli di organizzazione del lavoro, orari di lavoro, contesti lavorativi per fare stare meglio le persone e lavorare meglio, in Italia abbiamo nascosto le magagne sotto il tappeto.

Questo è il danno meno visibile ma tra i più gravi che ha prodotto questa procedura: facilita la negazione del problema e il formarsi di una falsa coscienza di avere sconfitto lo stress.

Si tenga conto del danno, a futura memoria, che migliaia di DVR inautentici produrranno a quei lavoratori che volessero, in futuro, presentare una denuncia di malattia professionale ... correlata allo stress.

Questa vicenda dello stress lavoro correlato è esemplare, un caso di scuola, come modello di comportamento di una classe dirigente che sceglie la via della "rimozione" e dell'autoinganno per non affrontare il problema delle costrittività inutili e della cattiva progettazione della organizzazione del lavoro.

Il primo passo deve essere una presa d'atto del fallimento e della situazione grottesca in cui si trova l'Italia su questa tematica specifica e con le dovute maniere introdurre le correzioni all'obbrobrio pseudo scientifico che ha generato questa situazione.

Il secondo passo riguarda la riforma del regolamento e della composizione della Commissione Consultiva che, allo stato dell'arte, svolge funzioni improprie di elaborazione di metodologie di valutazione dei rischi, assumendo un ruolo tecnico scientifico che non le compete.

Siamo peraltro curiosi su come e con quale discorso il Ministero del Lavoro aderirà alla Campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015 dedicata allo stress e dei rischi psicosociali del lavoro..



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



## *In libreria*

Da [www.inail.it](http://www.inail.it)

Annalisa Guercio,

Paolo Fioretti,

Biagio Principe, Patrizia Santucci

[La sicurezza per gli operatori degli impianti di termovalorizzazione e di incenerimento.](#)

Pubblicazione realizzata da

INAIL - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) Edizione 2013

Da [www.usl2.toscana.it](http://www.usl2.toscana.it)

**I quaderni delle campagne per la sicurezza del paziente n.4**

[LA PREVENZIONE DELLE CADUTE IN OSPEDALE](#)

Edizioni ETS 2011

Da [www.qes.toscana.it](http://www.qes.toscana.it)

Andrea Bogi, Iole Pinto, Nicola Stacchini, Daniele Andreuccetti, Nicola Zoppetti

[I CAMPI ELETTROMAGNETICI IN AMBITO SANITARIO:](#)

**VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO**

RISULTATI DI UNA RICERCA CONDOTTA A LIVELLO REGIONALE

G.E.C.O. Eventi – 2013

Da [www.inail.it](http://www.inail.it)

INAIL Direzione Regionale Basilicata in Collaborazione con Edilcassa di Basilicata

[Il sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale nel settore edile:](#)

schede di rischio

per mansione, per settore produttivo e per singoli compiti lavorativi.

Proposta di un metodo semplificato per la valutazione del rischio nelle imprese edili

Edizione 2013

Da [www.inail.it](http://www.inail.it)

Domenica Di Matteo,

Mauro Pellicci, Sara Stabile

[Il rischio chimico nel settore edile](#)

Se lo conosci...

lo eviti...

INAIL 2013



### **Verifica della metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione.**

Contiene le riflessioni e gli approfondimenti di esperti in materia di stress lavoro-correlato, con saggi di F.P. Arcuri, C. Ciaccia, E. D'Antona, E. Cordaro, S. Fadda, P. Gentile, L. Livigni, N. Magnavita, A. Magrini, L. Marsella, F. Melis, A. Messineo, C. Nardella, F. Pacelli, G. Scano, G. Solinas, M. Russo.

Versione Ebook: 2,90 € ISBN: 978-88-96416-174

Per acquisti on line [www.edizioniपालinsesto.it](http://www.edizioniपालinsesto.it)